



PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato all'Ambiente

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI AGRICOLI

L'anno **2011** il giorno ventiquattro il mese di ottobre a Viterbo,
presso la sede della Provincia di Viterbo in via Saffi n. 49

TRA

l'Amministrazione Provinciale di Viterbo
Assessorato Ambiente

E

Confcooperative di Viterbo

PREMESSO CHE

- La Provincia di Viterbo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo indirizzate alla riduzione, al recupero/riciclo e per il raggiungimento di economie di scala nella gestione dei servizi;

Valutata

- la necessità di rinnovare l'Accordo di programma in materia di gestione dei rifiuti agricoli, e armonizzarlo con la parte IV del d.lgs n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- la necessità di definire un nuovo Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 del d.lgs n.152 del 3 aprile 2006 con lo scopo di :
 - o semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori di rifiuti;
 - o favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
 - o migliorare l'efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti;

VISTI

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse che deve comunque essere effettuata senza recare pregiudizio per l'ambiente e senza recare danni per la salute;
- la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modifiche, art. 1, con cui la Regione Lazio, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, disciplina le attività di gestione dei rifiuti;
- Il D.M Ambiente 17 dicembre 2009 *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n.152 del 2006 e dell'art. 14-bis del Decreto-legge n.78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"*
- Vista la Delibera di Giunta della Regione Lazio n.1834 del 30/11/2001, *"Approvazione schema di accordo di programma sui rifiuti agricoli ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. 22/97"*

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 184 lett. a) , i rifiuti provenienti da attività agricole sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica;
- il D.Lgs. 152/06 stabilisce:
 - all' art. 179, c. 1: *" Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, [...]";*
 - all'art. 180 c. 1, lett. c): *"...] le iniziative di cui all'art. 179 riguardano in particolare:.....la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti"*
 - all'art. 181 c. 1 : *"corretta gestione e riduzione rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione e lo smaltimento finale degli stessi attraverso: il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero";*
 - all'art. 206, c. 1: *" [...]al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, [...] le altre autorità competenti, possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria";*
 - all'art. 206, c.3: *"Gli accordi di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative";*
- Il D.Lgs 152/2006 prevede altresì:
 - all'art. 183, c. 1, lett b) e lett c), la definizione di "produttore" e "detentore" di rifiuti;
 - l'articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato, che classifica come rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agroindustriali;

- all' art. 185 (limiti al campo di applicazione) c. 1, lett. B, n.5 : " *Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del presente decreto le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli : materie fecali e altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nelle attività agricole*";
- all' art. 188, c. 2, lett. c), la possibilità per i produttori/detentori di rifiuti speciali di conferire i rifiuti anche ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- all'art. 189, c. 3, che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, [...] le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all' art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.;
- all'art. 189, c. 4, che nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita;
- all'art. 190, c. 4, che i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede copia dei materiali trasmessi;
- all'art. 190, c. 6, che [...] I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti;
- all'art. 193, c. 4, che le disposizioni di cui al c. 1 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nè ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
- all'art. 193, c. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
- all'art. 189, c. 3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del Mud, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma

precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.

- Con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/12/2009 è stato istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI. Considerato che la data di iscrizione è stata prorogata e che l'effettivo avvio del nuovo sistema non è ancora operativo, il presente accordo farà riferimento alla normativa una volta che questa sarà vigente in maniera definitiva.
- All'articolo 7, comma 3, il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al decreto medesimo tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento e, in tale ipotesi, non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente accordo le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti agricoli che, in attuazione dei principi espressi dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche, favorisca la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio di tali rifiuti, e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso le procedure a carico delle imprese e aumentando l'efficacia dei controlli;
2. Il presente accordo si applica ai seguenti rifiuti:
 - Oli e filtri usati da motori e circuiti idraulici;
 - Batterie esauste;
 - Contenitori vuoti da fitofarmaci bonificati;
 - Rifiuti sanitari ad uso zootecnico, farmaci veterinari e farmaci veterinari scaduti;
 - Materiale plastico per la pacciamatura e la copertura delle serre e tubi in PVC per irrigazione;
 - Imballaggi e rifiuti di imballaggio derivati da attività agricole;
 - Filtri d'aria;
 - Rifiuti metallici ferrosi e non;
 - Pneumatici fine vita;
 - Oli e grassi vegetali ed animali esausti;

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

Produttore di rifiuti: il singolo agricoltore e qualunque altro soggetto dalla cui attività si producano rifiuti agricoli, il quale conferisce i propri rifiuti negli appositi centri di conferimento;

Centro di conferimento: le strutture, fisse o mobili, gestite sia da soggetti pubblici che privati attrezzate per il conferimento dei rifiuti;

Documento di conferimento: il modello conforme all'Allegato C del presente accordo di programma che accompagna il trasporto dei rifiuti e che attesta l'avvenuto conferimento dei rifiuti agli appositi centri o alla scheda SISTRI – Area movimentazione, che accompagna il trasporto dei rifiuti e che attesta l'avvenuto conferimento dei rifiuti agli appositi centri;

Deposito temporaneo: il raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti derivanti da attività agricole, pericolosi e non pericolosi, effettuato prima della raccolta all'interno dello spazio aziendale (art. 183, comma 1, lett.m, D.Lgs 152/06).

Prodotto fitosanitario. Sono da intendersi prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti;
2. favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
3. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
4. eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento

Contenitore vuoto. Il contenitore vuoto corrisponde all'imballaggio primario, cioè all'imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario, svuotato dal suo contenuto. I rifiuti da imballaggio, secondario o terziario, qualora non siano venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, non sono oggetto delle presenti disposizioni.

Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti. Si intende l'allontanamento, mediante lavaggio con acqua, dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori, con l'utilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario. L'operazione condotta secondo le modalità contenute nel punto 3 dell'allegato A dell'Accordo di programma dei rifiuti agricoli della Regione Lazio, è da considerarsi operazione necessaria allo scopo di classificare i contenitori vuoti come rifiuti speciali non pericolosi; pertanto solo a seguito di tale operazione i contenitori vuoti potranno essere affidati al gestore dell'isola ecologica mediante apposita raccolta differenziata. Il contenitore vuoto che ha subito l'operazione di lavaggio aziendale secondo le modalità suddette, potrà essere riutilizzato per recupero di materia o di energia, ovvero, ove ciò non sia attuabile, avviato a smaltimento.

Art. 3

Soggetti interessati

Ai fini del presente accordo, sono da considerarsi imprese agricole:

1. quelle di cui all'art. 2135 c.c. modificato dall'art. 1 del D.Lgs 228/2001, che definisce:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Sono esclusi gli imprenditori la cui attività abbia per oggetto esclusivo:

- a. la trasformazione o l'alienazione dei prodotti agricoli;
 - b. l'attività di servizio svolta a favore dei produttori agricoli.
2. Le cooperative agricole e loro consorzi ai sensi dell'art.1, comma 2, del 228/2001: *"Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".*
 3. i piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2083 c.c. : *"sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".*

Art. 4

Modalità di organizzazione del servizio e obblighi del produttore

1. La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, di cui all'Allegato A, è svolto secondo le seguenti modalità:
 - **raccolta tramite mezzo mobile**, autorizzato ai sensi di legge, secondo un programma predefinito dai soggetti gestori del servizio, presso determinati punti di raccolta costituiti dallo stazionamento del mezzo mobile;
 - **conferimento ai centri di raccolta** (cd. Stazioni ecologiche, ecocentri) autorizzate o approvate in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
2. I rifiuti dovranno essere gestiti con le modalità stabilite nell'Accordo di Programma della Regione Lazio;
3. Il servizio di raccolta è rivolto esclusivamente agli utenti che dispongano di una convenzione sottoscritta, valida ed efficace con il soggetto gestore del servizio, il modello di cui all'Allegato D
4. Il corrispettivo dovuto al Gestore per lo svolgimento del servizio (i costi di convenzione, raccolta, trasporto e conferimento) si calcola sulla base delle modalità e del listino prezzi indicati in allegato ed oggetto di aggiornamento biennale (Allegato ...). Oltre a ciò, null'altro è dovuto per la sottoscrizione della Convenzione.
5. Le tariffe definite sono da considerarsi omnicomprensive degli oneri riguardanti il recupero/riciclaggio, lo smaltimento, il trasporto, il noleggio delle attrezzature e delle aree e di tutte le spese derivanti dalle operazioni di conferimento.

6. Fatti salvi gli oneri di trasporto nel caso di ritiro del rifiuto presso la sede dell'impresa, non può essere imputato alcun costo ulteriore per il conferimento di rifiuti oggetto dell'attività di Consorzi per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell'acquisto (ad esempio, imballaggi, polietilene, oli usati e batterie).
7. Il conferimento di tali tipologie di rifiuti è gratuito.
8. Il Gestore del servizio di raccolta che ritiri rifiuti oggetto di attività dei Consorzi previsti dal decreto legislativo n.152/2006 e dalla relativa normativa di attuazione, sottoscrive con i medesimi apposita Convenzione.
9. La Provincia provvede a definire i requisiti dei centri di raccolta e dei soggetti autorizzati a ricevere i rifiuti nell'ambito del presente Accordo.
10. I gestori di rifiuti privati, o il gestore dei rifiuti urbani che intendano svolgere i servizi oggetto del presente accordo, inoltrano apposita richiesta e provvedono a fornire alla Provincia tutta la documentazione necessaria ai fini indicati, comunicando gli estremi ed i nominativi dei responsabili dei centri e, nel caso di gestore dei rifiuti urbani, dei soggetti eventualmente delegati a ritirare o ricevere per proprio conto i rifiuti agricoli.
11. I gestori dei rifiuti provvedono, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni sostanziali nelle informazioni fornite, trasmettendo la relativa documentazione.
12. La Provincia, dopo aver verificato l'idoneità e la rispondenza ai requisiti dei soggetti richiedenti, provvede all'istituzione ed all'aggiornamento di un elenco dei centri di raccolta e dei soggetti autorizzati a ricevere i rifiuti nell'ambito del presente Accordo, comunicando alle imprese agricole, anche per il tramite della propria organizzazione di categoria, l'elenco e le eventuali variazioni dello stesso.
13. I gestori di rifiuti individuati con la procedura prevista nel presente articolo sono considerati esercenti del servizio organizzato di raccolta previa sottoscrizione con le associazioni di categoria.

Art.5 Adempimenti

I centri di conferimento:

I centri di conferimento allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, possono essere fissi o mobili.

I centri di conferimento fissi devono:

- essere strutturati al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- essere accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti;
- essere sorvegliati dal gestore negli orari di apertura al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;
- essere resi accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

I centri di conferimento mobili devono:

- servirsi di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la normativa vigente;

- essere organizzate al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
- predisporre entro il mese di Gennaio di ogni anno un calendario, da comunicare alle associazioni di categoria convenzionate e all'ente locale competente, in cui siano stabiliti i luoghi e gli orari degli appuntamenti per lo svolgimento delle attività di raccolta, previsti per l'anno successivo a quello di riferimento;

I Gestori del centro di conferimento devono:

- effettuare il deposito dei rifiuti sui propri mezzi per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- provvedere alla compilazione del formulario di trasporto secondo le normative vigenti;
- provvedere, entro 15 giorni dalla prima operazione di carico, ad effettuare il conferimento dei rifiuti, accompagnati dal formulario di trasporto, agli impianti di smaltimento e/o recupero, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti eventualmente esistenti;
- Possono sottoscrivere specifici contratti o convenzioni con le associazioni di categoria rappresentative delle stesse imprese firmatarie del presente accordo, in cui saranno determinati i corrispettivi del servizio e le specifiche condizioni per il conferimento dei rifiuti;
- Conseguentemente alla stipula delle convenzioni con le associazioni di categoria, devono richiedere specifica autorizzazione alla Provincia per la gestione del centro di raccolta;
- possono stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori o con i soggetti da essi indicati per l'invio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonché con i gestori del Servizio Pubblico per favorire anche la raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi;
- devono fornire ai soggetti non convenzionati ed eventualmente ai titolari dei punti vendita presso i quali è allestito un punto di raccolta, il modello di conferimento dei rifiuti, di cui all'Allegato C del presente accordo e conforme a quello dell'Allegato B dell'accordo di programma regionale; nel caso di ricevimento di rifiuti provenienti dallo stesso territorio comunale in cui è ubicata la stazione ecologica ricevente, compilano il documento di conferimento di cui sopra all'atto di conferimento.

Il suddetto documento deve essere in ogni caso firmato e datato dal detentore (ovvero il produttore agricolo che conferisce i rifiuti alla stazione) e controfirmato dallo stesso gestore o da un suo delegato. Il documento, redatto in due esemplari, sarà conservato uno dal gestore e uno dal produttore agricolo, dovrà essere conservato da parte del gestore per almeno due anni e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore o detentore;
- origine, tipologia, quantità del rifiuto e codice CER;
- dati identificativi dell'isola ecologica, del soggetto pubblico o privato che provvede al trasporto.

Il documento si considera sostitutivo del formulario di identificazione di cui all'art.193 del D.Lgs 152/06.

- devono provvedere a riportare sul proprio registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs 152/06, le registrazioni relative alla movimentazione di tutti i rifiuti pericolosi in entrata e in uscita e a presentare in luogo dei produttori agricoli conferenti, la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD) secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.
- Devono rispettare le disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti riportate all'art.10 dell'accordo di programma dei rifiuti agricoli della Regione Lazio.

- Devono mettere a disposizione dei produttori di rifiuti sacchi impermeabili per il conferimento dei contenitori di prodotti fitosanitari, bonificati dallo stesso produttore secondo le disposizioni previste dall'Allegato B del presente accordo.

Al momento del conferimento, deve controllare che i sacchi siano ermeticamente chiusi e che vi sia apposta una etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- Ragione sociale dell'Azienda agricola;
- Indirizzo della sede operativa
- Codice fiscale e/o partita IVA
- Data di conferimento

- possono effettuare un controllo a campione al fine di verificare il corretto svolgimento dell'operazione di lavaggio di cui al punto 3 dell'Allegato B.

Oltre a quanto detto sopra, nel caso della gestione di stazioni ecologiche mobili, il gestore deve:

- effettuare il deposito dei rifiuti sui propri mezzi per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- provvedere entro 15 giorni dalla prima operazione di carico ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti eventualmente esistenti;

- provvedere alla compilazione del formulario per il trasporto verso le ditte di smaltimento e/o recupero secondo le disposizioni vigenti;

- A decorrere dall'avvio dell'operatività del SISTRI, oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per il centro di raccolta e per i mezzi di trasporto, ai sensi del decreto legislativo n.152/06, il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento deve iscriversi al SISTRI, sulla base di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009, per la specifica categoria di attività svolta ed inserire nel sistema i dati relativi ai soggetti conferenti ed alle tipologie e quantità di rifiuti ricevuti dai medesimi nell'ambito della presente Convenzione.

- Il gestore, perfezionato il conferimento, stampa sottoscrive e restituisce all'impresa conferente la scheda SISTRI completa, relativa ai rifiuti oggetto del conferimento, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

-In luogo della compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto, il gestore è tenuto alla compilazione delle schede SISTRI – Registro Cronologico e Area Movimentazione, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale.

Il produttore dei rifiuti (produttore agricolo)

- nel caso di trasporto in conto proprio verso i punti di raccolta e verso le stazioni ecologiche di rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalle quantità trasportate, e di rifiuti pericolosi per quantitativi non superiori ai 30 kg o 30 lt al giorno, non costituendo questa attività di trasporto a titolo professionale, non deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06.

Il trasporto deve essere accompagnato dal documento di conferimento riportato nell'Allegato C del presente accordo.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 4 del decreto legislativo n.152/06, le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano al trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Nel caso di trasporto verso stazione ecologica (fissa o mobile) ubicata all'interno del territorio comunale in cui ha sede operativa il produttore dei rifiuti, tale documento verrà compilato dal gestore della stazione ecologica all'atto del conferimento dei rifiuti e dovrà essere conservato dal produttore agricolo e dal gestore per almeno due anni.

Nel caso di trasporto verso stazione ecologica ubicata al di fuori del territorio comunale in cui ha sede operativa il produttore dei rifiuti, il documento dovrà invece essere compilato dallo stesso produttore prima del trasporto. Il documento si considererà sostitutivo del formulario di identificazione.

L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, non è parimenti richiesta per il trasporto effettuato direttamente dal produttore agricolo ai punti vendita ed alle isole ecologiche delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti, per singolo trasporto:

- due accumulatori al piombo esausti;
- quindici litri di olio esausto;
- cinque contenitori di prodotti fitosanitari.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi, per quantitativi eccedenti i 30 Kg o 30 Lt al giorno deve essere accompagnato dal formulario di identificazione secondo la normativa vigente.

Nel caso di utilizzazione di prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio di gestione differenziata dei contenitori vuoti presso le stazioni ecologiche, deve ottemperare alle seguenti disposizioni:

1. sottoporre ad operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità definite al punto 3 dell'Allegato B del presente accordo. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto.

Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo.

2. ridurre, ove possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente.

3. inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale adeguato.

4. in caso di rifiuti soggetto a raccolta differenziata, consegnare tutti i rifiuti secondo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali andranno gestiti. E' vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

Ha l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, nei casi previsti dalla legge, attraverso il gestore dell'isola ecologica; sarà cioè il gestore della stazione ecologica, presso la propria sede legale, a provvedere alla compilazione del registro per conto del produttore agricolo conferente.

A partire dall'avvio dell'operatività del SISTRI, le imprese agricole che, sulla base del presente Accordo, sottoscrivano una convenzione con i gestori di un servizio di raccolta, beneficiano delle semplificazioni amministrative relative alle attività di conferimento, riconosciute ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, in materia di tracciabilità dei rifiuti. In particolare, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento e, in tale ipotesi, gli imprenditori agricoli che trasportano e/o conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI.

Oltre a quanto indicato, le imprese agricole che, sulla base della presente Convenzione, sottoscrivano un accordo con i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,

beneficiano, inoltre, delle semplificazioni amministrative relative alle attività di conferimento, riconosciute dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, ai sensi dell'articolo 193, comma 4 bis del decreto legislativo n.152/2006, le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Beneficiano della semplificazione anche gli imprenditori agricoli che, previa convenzione, conferiscono i rifiuti ad un soggetto direttamente delegato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le imprese agricole conferenti sono tenute a conservare per 5 anni copia della scheda SISTRI Area registro cronologico e della scheda Movimentazione, relative ai rifiuti conferiti, compilate dal gestore del servizio di raccolta e, qualora diverso da questo, dal delegato dell'impresa di trasporto controfirmate.

Ai fini di cui al presente articolo, sono considerati saltuari e occasionali i trasporti effettuati per non più di quattro volte l'anno.

La Provincia di Viterbo

La Provincia di Viterbo si impegna a:

- coordinare i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti agricoli, coinvolgendo tutte le Associazioni degli agricoltori e i comuni interessati;
- favorire l'estensione del presente accordo ai gestori delle stazioni ecologiche e ai Consorzi obbligatori per il recupero dei rifiuti;
- rilasciare a norma di legge le autorizzazioni ai gestori delle stazioni ecologiche a seguito di istanza presentata dagli stessi dopo la stipula di specifiche convenzioni fra i gestori stessi e le associazioni di categoria.

La Confcooperative di Viterbo

La Confcooperative di Viterbo, come associazione rappresentativa di categoria:

- si impegna a dare la più ampia diffusione al presente accordo, attraverso i propri mezzi di informazione;
- si impegna altresì ad attivarsi affinché i propri associati ottemperino, sulla base del presente accordo, alle disposizioni nazionali in materia di rifiuti agricoli nonché sottoscrivano le disposizioni procedurali per il conferimento di questi presso le stazioni ecologiche.
- Stipula apposite convenzioni con le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le quali interverranno in qualità di gestori delle stazioni ecologiche del presente accordo previa autorizzazione a norma di legge da parte della Provincia di Viterbo.

Le parti firmatarie saranno convocate presso l'Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo con adeguata periodicità a partire dall'entrata in vigore del presente accordo allo scopo di verificare l'attuazione dello stesso nonché apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

Art. 6

Impegno per il recupero della frazione differenziabile

1. Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall'attività agricola attraverso l'autocompostaggio, la raccolta differenziata e l'impiego di compost in agricoltura.

Art.7
Controversie


1. le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative al presente accordi in via preliminare in una riunione convocata dalle parti richiamate nell'accordo
2. se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria competente (Foro).

Art. 8
Durata dell'accordo

1. il presente accordo ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.
2. le previsioni relative al sistema di tracciabilità dei rifiuti entrano in vigore a decorrere dall'avvio di operatività del sistema, secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 17 dicembre 2009 *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n.152 del 2006 e dell'art. 14-bis del Decreto-legge n.78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"*


Per la Provincia

IL DIRIGENTE
Ing. Flaminia TOSINI



Per la Confcooperativa

IL PRESIDENTE
Bruna Rossetti



Allegato A
Elenco dei rifiuti oggetto dell'Accordo

RIFIUTI NON PERICOLOSI	
Descrizione rifiuto	Codice cer
Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature; reti per filari e/o antigrandine; spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)	020103 scarti di tessuti vegetali 020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili Imballaggi in materiale non pericoloso (esempio: per sementi mangimi, ammendanti, detergenti) Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, i prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (<i>non contenenti sostanze pericolose</i>)
Polietilene neutro ed additivato	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
Scarti organici di natura vegetale o animale	020102 scarti di tessuti animale (da produzioni primarie)
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose) 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non

	contaminati da sostanze pericolose)
--	-------------------------------------

(*) rifiuti diversi da oli e accumulatori: max 30 kg

RIFIUTI PERICOLOSI (*)	
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio
Batterie e accumulatori	160601* batterie al piombo
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolosi

(*) rifiuti diversi da oli e accumulatori: max 30 kg